



## Sentenza n. 104 del 2024

Presidente: Augusto Antonio Barbera - Giudice relatore e redattore: Filippo Patroni Griffi  
*decisione dell'11 aprile 2024, deposito del 10 giugno 2024*  
*comunicato stampa del 10 giugno 2024*

### **Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato**

*atto di promovimento: ricorso per conflitto di attribuzione n. 5 del 2023*

#### **parole chiave:**

PARLAMENTO – IMMUNITÀ PARLAMENTARI – INSINDACABILITÀ DELLE  
OPINIONI – DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA – SOCIAL MEDIA

#### **oggetto del conflitto:**

- deliberazione della Camera dei deputati del 18 gennaio 2023, che approva la proposta doc. IV-ter, n. 11-A della Giunta per le autorizzazioni

#### **parametro del conflitto:**

- art. 68, primo comma, della Costituzione

#### **dispositivo:**

non fondatezza

Il Tribunale ordinario di Milano ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato in riferimento alla deliberazione del 18 gennaio 2023 con la quale la Camera dei deputati, approvando la relativa proposta della Giunta per le autorizzazioni (doc. IV-ter, n. 11-A), ha ritenuto che alcune **dichiarazioni rese da un deputato in un video pubblicato su Facebook rappresentassero esercizio delle funzioni parlamentari**, in quanto tali protette dall'immunità di cui all'art. 68, primo comma, Cost. Al contrario, il Tribunale ricorrente – chiamato a giudicare il medesimo deputato per il reato di diffamazione a mezzo stampa – sosteneva che tali affermazioni non fossero né sostanzialmente né cronologicamente connesse alla funzione istituzionale del deputato, ma mera espressione del diritto di critica di cui all'art. 21 Cost.

La Corte costituzionale ha preliminarmente ripercorso la propria giurisprudenza in tema di immunità parlamentari e, nello specifico, di insindacabilità delle opinioni, evidenziando come essa sia finalizzata a **proteggere non tanto il singolo parlamentare, quanto la libertà della funzione che esso esercita**, per porla al riparo da indebite invadenze di altri poteri. Per tale ragione, qualora si tratti di opinioni espresse al di fuori di organi parlamentari o paraparlamentari, è richiesta l'esistenza di un nesso stretto con l'esercizio delle funzioni parlamentari affinché l'art. 68, prima comma, Cost. possa trovare applicazione.

Al riguardo, la Corte ha ribadito come vi siano alcuni «**indici rivelatori**» dell'**esistenza di tale nesso funzionale**, quali «la sostanziale corrispondenza con opinioni espresse nell'esercizio di attività parlamentare tipica e la sostanziale contestualità temporale fra tale ultima attività e l'attività esterna». Tali indici, tuttavia, **non rappresentano un elemento costitutivo dell'insindacabilità delle opinioni**, «sicché l'art. 68, primo comma, Cost. può, in casi particolari, trovare applicazione anche a “dichiarazioni rese *extra moenia*, **non necessariamente connesse ad atti parlamentari ma per le quali si ritenga nondimeno sussistente un evidente e qualificato nesso con l'esercizio della funzione parlamentare [...]**”».

Pertanto, ciò che rileva ai fini dell'integrazione dell'immunità di cui all'art. 68 Cost. è che le dichiarazioni espresse si iscrivano in un contesto politico, quali opinioni funzionali all'esercizio dell'attività parlamentare, vale a dire **opinioni che incanalino nel processo politico interessi riferibili al popolo**. Difatti, è nella funzione di rappresentanza della Nazione di cui all'art. 67 Cost. che, ad avviso della Corte, può individuarsi «il fondamento primo e, al tempo stesso, il limite, dell'insindacabilità delle opinioni prevista dall'art. 68, primo comma, Cost.».

Tali condizioni ben potrebbero riscontrarsi, come avvenuto nel caso di specie, anche nel caso di opinioni espresse dal parlamentare nell'ambito dei *social media*. La Corte costituzionale, infatti, ha rigettato il ricorso del Tribunale di Milano ritenendo che le opinioni del deputato in questione, manifestate nell'ambito di un video pubblicato su *Facebook*, rappresentassero esercizio della funzione parlamentare, quale «dura valutazione di un fatto [...] che non si risolve in una mera denuncia o critica politica, ma è **funzionale a farsi portatrice, nella sua prospettiva, di interessi generali**».

Tale considerazione si fonda sul fatto che lo stesso deputato ha presentato, solo pochi giorni dopo la pubblicazione del video, un'interrogazione parlamentare del medesimo tenore rispetto alle opinioni espresse *extra moenia*. Peraltro, tale intenzione era stata preannunciata nello stesso video, in cui veniva ribadito l'impegno a continuare ad occuparsi del tema tramite l'esercizio di attività parlamentare tipica, ad ulteriore conferma dell'esistenza di quel nesso funzionale necessario per l'applicazione dell'art. 68, primo comma, Cost.

Anche in simili circostanze, quindi, l'attività esterna e l'attività parlamentare possono considerarsi svolte nel medesimo contesto temporale. Difatti, come ribadito dalla Corte, il legame temporale non deve considerarsi quale mera divulgazione di un atto esistente e antecedente, poiché ciò «trasformerebbe il requisito del nesso funzionale in una sorta di nesso cronologico che non è idoneo, nella sua rigidità, a qualificare “l'esercizio delle funzioni”».

*Andrea Giubilei*